LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 144)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 23 ottobre 1953 (V. Stampato N. 183)

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA 11. 27 OTTOBRE 1953

Modifiche alle norme sulla concessione del trattamento di « presenti alle bandiere ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I militari e militarizzati deceduti o dichiarati irreperibili nella condizione di prigionieri o internati di guerra sono considerati « presenti alle bandiere », ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, anche se la morte o l'irreperibilità si siano verificate o si verifichino dopo la scadenza del termine del 15 aprile 1947 stabilito del predetto articolo 1 e dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 49.

Fuori dai casi previsti dal comma precedente il termine per considerare «presenti

alle bandiere », i militari e militarizzati deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate o contratte per servizio di guerra o, per le stesse circostanze, dichiarati irreperibili è fissato al 24 marzo 1948.

Art. 2.

Il termine di decadenza per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di «presenti alle bandiere», stabilito al 24 marzo 1948 dal regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, è fissato a centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti dei familiari dei militari e militarizzati di cui al primo comma dell'articolo 1, deceduti o dichiarati irreperibili dopo

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'entrata in vigore della presente legge, il termine di decadenza per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di « presenti alle bandiere » è fissato a novanta giorni dalla data di ricevimento della partecipazione della morte o della dichiarazione di irreperibilità.

Art. 3.

Sono riconosciuti validi i pagamenti del trattamento di «presenti alle bandiere » effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge con i seguenti aumenti percentuali rispetto alle misure risultanti dalla tabella annessa al regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178:

200 per cento graduati e militari di truppe;

180 per cento sottufficiali;

150 per cento ufficiali inferiori;

120 per cento ufficiali superiori;

100 per cento ufficiali generali.

Le suindicate percentuali di aumento si applicano anche alle liquidazioni da effettuare in base agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Alla maggiore spesa di lire 112 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953–54, per lire 100 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per lire 12 milioni con i fondi già stanziati nei capitoli 306 (lire 10 milioni) e 308 (lire 2 milioni) del predetto stato di previsione della spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI